



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO TUCCARI

Notaio Carlo Federico Tuccari

Notaio Flaminia Cassinelli

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 90827

Raccolta n. 26782

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del "C.I.O.F.S. - FP LAZIO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici

del mese di Settembre

alle ore 16,40 (sedici e quaranta)

13 settembre 2021

In Roma, nel mio studio.

SU RICHIESTA

dell'Associazione "CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE

- FORMAZIONE PROFESSIONALE LAZIO" in forma abbreviata "CIOFS

- FP LAZIO" con sede in Roma Via Ginori n. 10.

IO SOTTOSCRITTO

Dr. Carlo Federico Tuccari, Notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n. 96, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra allo scopo di assistere, elevandone verbale, all'assemblea straordinaria dell'Associazione richiedente, convocata in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione nuovo statuto sociale adeguato a normativa ETS.

E' presente Suor Novella Gigli nata a Cingoli (MC) il 17 giugno 1940, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, presso la cui sede per la carica è domiciliata, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che l'Associazione ha il numero di codice fiscale 02879330583 ed, a norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente, constatata la presenza del Consiglio Direttivo in persona di sè stessa, del Consigliere suor Stefania Lazzara, assenti giustificati gli altri membri, la presenza del Collegio Sindacale in persona del Presidente Dr. Alessandro Iavasile ed il Sindaco Dr.ssa Zaira Monacelli, assenti giustificati gli altri membri, la presenza in proprio e per delega di n. 14 su n. 27 associati aventi diritto al voto, dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita per discutere e deliberare sul sopra riportato Ordine del Giorno ed invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Dichiarata aperta la seduta il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

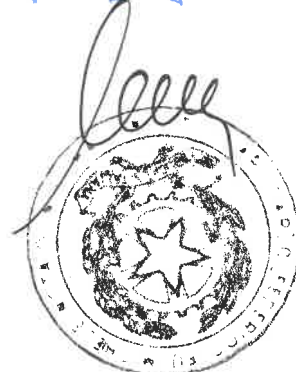
Il Presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO ROMA 1

Registrato in data 15/09/2021 Serie AT

Al N° 25703 Versate € 245,00 =



merito a tali variazioni.

Dopo discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale modificato per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117), che redatto sotto la mia direzione e controllo, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura e sottoscrizione del comparente e di me Notaio a norma di legge.

La nuova denominazione dell'Associazione è:

"CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE LAZIO ETS" denominata in breve **"CIOFS - FP LAZIO ETS"**.

L'assemblea delega il Presidente Suor Novella Gigli:

- 1) a provvedere all'iscrizione dell'Ente del Terzo Settore nel RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena questo diverrà operativo.
- 2) ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto eventuali modifiche e/o integrazioni che venissero richieste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), il presente atto è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Il presente atto è soggetto alla condizione sospensiva dell'avvenuta operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore 17,20 (diciassette e venti). Di quanto sopra io Notaio ho redatto il presente verbale del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura alla comparente che da me personalmente interpellata lo ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mia mano, occupa tre pagine di un foglio uso bollo e parte della presente.

F.ti Novella Gigli

Carlo Federico Tuccari notaio

STATUTO

della Associazione "CIOFS - FP Lazio ETS"

TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1) - Costituzione

1. È costituita l'associazione riconosciuta denominata **"CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE - FORMAZIONE PROFESSIONALE Lazio ETS"**, denominata in breve: **"CIOFS - FP Lazio ETS"** (di seguito anche solo **"l'Associazione"**).

2. Ottenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni. L'inserimento nella denominazione della locuzione **"ente del Terzo settore"** o dell'acronimo **"ETS"** e l'utilizzo degli stessi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. L'Associazione ha sede in Roma, via Ginori n. 10.

4. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. L'associazione CIOFS - FP Lazio ETS è retta dal presente Statuto, coerente con lo Statuto della Associazione Nazionale CIOFS/FP, alla quale l'associazione aderisce.

Art. 2) - Scopo e attività di interesse generale

1. L'Associazione CIOFS - FP Lazio ETS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

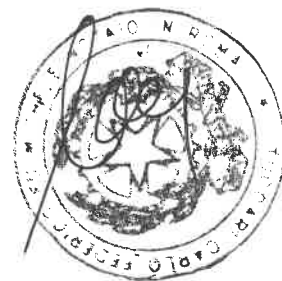
2. In particolare, l'Associazione persegue finalità istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di ricerca e sperimentazione. Promuove e valorizza l'apporto femminile in ambito socio-culturale, politico ed economico, in attenzione prioritaria allo specifico femminile. Ispira la sua azione ai valori cristiani, allo spirito e al metodo educativo di Don Bosco e ai contributi della prassi salesiana.

3. A tal fine, l'Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. nonché le attività culturali con finalità educativa (lett. d));

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h));

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e



della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. i));

d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l));

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, e ss.mm.ii. (lett. p));

f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r)).

4. Per il perseguimento delle citate finalità, l'Associazione si propone in particolare di:

- a) sviluppare le professionalità specifiche di tutti gli operatori e delle istituzioni associate, qualificandone i ruoli educativi, psicopedagogici, didattici tecnici e formativi;
- b) promuovere le dimensioni spirituali, educative, culturali, sociali, politiche del lavoro umano;
- c) organizzare iniziative e interventi di qualificazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento, formazione permanente e continua e formazione a distanza per inoccupati, disoccupati, occupati, minacciati di disoccupazione, migranti etc.
- d) rispondere prioritariamente alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali più deboli, specie di quelle giovani e femminili;
- e) attivare iniziative di orientamento scolastico e professionale in dimensione educativa e promozionale favorendo specifici interventi rivolti anche a soggetti esposti a rischi di marginalità culturale, professionale e sociale;
- f) promuovere e realizzare iniziative di studi, ricerca, progettazione, sperimentazione, assistenza, informazione e valutazione in rapporto alle tematiche formativo-educative del mondo del lavoro, dell'utenza e degli operatori;
- g) assicurare alla associazione forza giuridica di rappresentanza a tutti i livelli, negli organismi consultivi e decisionali, che hanno competenza in materia di orientamento, di formazione di aggiornamento professionale e di attuazione delle pari opportunità.

5. Sul piano operativo professionale la Associazione promuove, progetta, programma, coordina e realizza iniziative ed attività coerenti con le proprie finalità associative.

6. In particolare, a tutti i livelli, la Associazione tende a:

- a) predisporre attraverso i propri Organi Sociali, programmi pluriennali e piani annuali di attività per conseguire le finalità indicate al presente articolo;
- b) individuare interventi adeguati per favorire spazi di presenza partecipativa e attiva della donna nell'attività eco-

nomica politica e nella società;

c) attivare azioni di formazione e di aggiornamento per tutti gli Associati e operatori impegnati nelle attività dell'Associazione o a queste collegate;

d) coordinare le iniziative e le attività degli Associati e dei propri Organismi e Settori professionali;

e) aderire ai Programmi dell'Unione Europea con progetti compatibili con le finalità dell'Associazione;

f) promuovere iniziative di visite-studio, di stages culturali e professionali, di convegni e seminari, di scambi culturali e di altre attività idonee a sviluppare relazioni di confronto nazionale, e transnazionale;

g) assistere le Istituzioni associate con attività di studi, di ricerche, di sperimentazioni, di documentazioni e di supporto culturale-scientifico-tecnico, convenzionandosi anche con Istituti universitari, soprattutto Salesiani (SDB e FMA) e istituti di ricerca;

h) elaborare sussidi multimediali e altri supporti inerenti le attività dell'Associazione, assicurandone, in totale assenza di lucro, la circolarità e la diffusione editoriale, radiofonica, televisiva, anche con sistemi telematici;

i) garantire efficaci servizi di promozione, di progettazione, di assistenza e di coordinamento a tutti i Soci a livello regionale e locale;

j) collaborare con enti e con organismi pubblici e privati, con le forze sociali e con esperti per iniziative inerenti l'orientamento, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale;

k) aderire ad organizzazioni similari che perseguono analoghe finalità;

l) gestire direttamente anche in via sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento dei propri fini istituzionali, prestazioni di servizi ed azioni formative di interesse generale.

7. Nella realizzazione delle attività la Associazione, nel contesto delle pari opportunità, valorizza l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale.

8. L'Associazione può gestire attività di cui al presente articolo, anche verso i terzi o per conto dei terzi.

9. L'Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso la presenza attiva nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale, interagendo con il sistema scolastico, con il sistema produttivo, con gli enti di formazione professionale, con le forze sociali e sindacali, con altri organismi interessati alle politiche attive del lavoro e ai processi formativi e di transizione con particolare attenzione alla donna.

10. Essa opera in coerenza con la Proposta Formativa che qualifica i programmi e i piani delle iniziative e delle atti-

vità associative collocandosi nell'ambito:

- a) regionale e locale, dove si elaborano programmi e piani formativi o si attivano iniziative in materie inerenti alle aree di intervento collegate a quelle in cui opera l'Associazione.
- b) ecclesiale, in collegamento con gli indirizzi pastorali regionali e locali per la crescita della spiritualità e della solidarietà nel mondo del lavoro;
- c) salesiano, all'interno del progetto educativo ispirato a Don Bosco e Madre Mazzarello e delle esperienze associative che operano con una propria Proposta per qualificare i servizi formativi/informativi.

Art. 3) - Attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dalle relative norme di attuazione e dalle altre disposizioni di legge vigenti. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione ovvero, qualora la normativa ne richieda la redazione, nella nota integrativa al bilancio.

2. A titolo esemplificativo, al fine del raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle: operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di interesse generale esercitate;
- d) partecipare e sostenere associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della solidarietà sociale per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2.
- e) promuovere iniziative culturali e di sostegno ai cittadini per studi in campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta

fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4) - Volontariato

1. L'Associazione, riconoscendone l'intrinseco valore formativo, tende a realizzare l'impegno di volontariato e di solidarietà nel mondo del lavoro:

- a) valorizzando l'attenzione e la sensibilità femminile e favorendone lo specifico apporto;
- b) attivando opportuni servizi e prestazioni per una adeguata risposta alle situazioni differenziate dei soggetti in formazione;
- c) promuovendo opportunità formative a livello regionale e locale e intraprendendo iniziative formative per superare situazioni di emarginazione dei soggetti a rischio.

2. L'Associazione può avvalersi di volontari, che svolgono la propria attività in favore dell'Associazione medesima in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 5) - Proposta Formativa

1. La Proposta Formativa della Associazione costituisce elemento qualificante per l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione dei programmi e dei piani associativi, nonché dei progetti formativi da realizzare a livello locale.

2. Tale Proposta privilegia la dimensione educativa dell'orientamento, della formazione e dell'aggiornamento professionale per la promozione integrale della persona umana, al cui sviluppo sono rivolte le risorse pedagogiche, culturali, scientifiche, tecniche, didattiche, organizzative e strumentali di tutta la Associazione.

3. La Proposta Formativa, elaborata ed aggiornata dagli Organi Sociali della Associazione, diventa operativa a seguito dell'approvazione da parte dell'Associazione Nazionale CIOFS - FORMAZIONE PROFESSIONALE denominata CIOFS-FP.

Art. 6) - Organizzazione ed altre Strutture

1. L'Associazione può istituire Organismi, Settori Professionali, Laboratori, Sedi formative, Centri Studi e di Documentazione ed altre strutture, per la promozione, il supporto e la realizzazione di attività di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

2. Detti Organismi e Strutture sono promossi dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di istituzione e di

azione attraverso appositi Regolamenti o Convenzioni.

3. L'Associazione opera a livello regionale e locale, attraverso le sedi formative, denominate Centri di Formazione Professionale (CFP);

4. L'Associazione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 può stipulare convenzioni anche con Istituzioni Scolastiche pubbliche e Legalmente Riconosciute;

5. A tutti i livelli, l'Associazione, opera in coerenza con la propria Proposta Formativa ed in ottemperanza alle deliberazioni e alle decisioni assunte dagli Organi Sociali ed in conformità ai Regolamenti interni, nonché nel rispetto delle vigenti normative in materie attinenti le aree di intervento della Associazione.

6. Eventuali iniziative ed attività, di qualunque natura, esercitate dai soci, sono gestite dagli stessi con piena autonomia amministrativa e con tutte le relative responsabilità.

7. Gli Organi Sociali della Associazione, ai vari livelli, assistono gli associati per assicurarne il coordinamento e il funzionamento in coerenza con la Proposta Formativa e sotto il profilo pedagogico-didattico, scientifico-tecnico e giuridico-amministrativo.

TITOLO II - Patrimonio ed Esercizi sociali.

Art. 7) - Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

2. Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo in relazione alla tipologia di socio di cui all'Art. 10;
- b) dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati;
- c) da contributi e sovvenzioni erogati dalla Regione Lazio per lo svolgimento delle attività di formazione professionale;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale;
- e) dai beni mobili e immobili che per qualsiasi titolo pervengano all'Associazione.

Art. 8) - Esercizio sociale

1. L'Esercizio sociale decorre dal 1 gennaio di ogni anno e chiude al 31 dicembre.

2. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

3. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio Direttivo provvederà altresì alla redazione del bilancio sociale di cui

all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le apposite linee guida ministeriali.

TITOLO III -Associati

Art.9) - Associati

1. Oltre i Soci fondatori di cui all'atto costitutivo possono aderire alla Associazione:

- a) Istituzioni delle Figlie di Maria Ausiliatrice che operano nell'ambito regionale, attraverso la legale rappresentante o suo delegato;
- b) persone fisiche impegnate nel campo delle scienze dell'educazione, della formazione professionale e negli ambiti di cui all'art.2;
- c) altre istituzioni o Associazioni che operano nell'ambito delle attività di cui all'art. 3, ispiratisi alla Proposta Formativa CIOFS-FP LAZIO e regolandosi secondo il presente Statuto ed i relativi Regolamenti, attraverso il legale rappresentante o suo delegato;
- d) membri della Famiglia Salesiana impegnati nella formazione professionale, o che operino nell'ambito di cui all'Art.

2. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- d) esaminare i libri sociali;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, i Regolamenti e le Delibere degli Organi dell'Associazione;
- b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

3. Gli associati si impegnano altresì a dare la loro opera diretta allo svolgimento dei servizi rientranti negli scopi dell'Associazione.

Inoltre, gli associati accettano lo Statuto del CIOFS-FP.

Art. 10) - Ammissione - Decadenza - Esclusione.

1. L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di richiesta scritta inoltrata dall'interessato compilando l'apposito modello di adesione, approvato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'ammissione dell'interessato in ragione di valutazioni coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse

generale svolte dall'Associazione, nonché sulla base di criteri non discriminatori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21 del d.lgs. n. 117 del 2017.

2. La deliberazione è comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, adeguatamente motivata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera, l'aspirante associato ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto in occasione della sua successiva convocazione.

4. Sono dichiarati decaduti i Soci che risultano assenti giustificati per tre assemblee ordinarie consecutive, oppure i Soci con consistente morosità nel pagamento delle quote associative.

5. L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità della Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al Socio in forma scritta entro dieci giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'interessato può richiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

6. Ogni socio è libero di recedere dalla Associazione, inoltrando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

7. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Organi sociali

Art. 11) - Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Art. 12) - Assemblea

1. Gli associati sono convocati in Assemblea, sia presso la sede sociale sia altrove, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mediante comunicazione scritta e spedita, o consegnata a mano, a ciascun Socio.

2. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo,

l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, la quale ultima può essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione, e deve essere spedito almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza stessa.

3. L'Assemblea é altresì convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessita e quando ne é fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con pagamento della quota associativa.

5. Gli associati possono farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, da altri Soci che non siano membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 13) - Competenze dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea nomina il Presidente dell'Assemblea, constata la regolarità delle deleghe e del diritto di intervento e di voto, accerta la regolarità dell'Assemblea, nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) delineare gli indirizzi e le direttive generali in merito all'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, ove predisposto, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) deliberare sul regolamento finanziario dell'Associazione,
- d) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) modificare lo statuto e l'atto costitutivo;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti ad essa per legge o per statuto.

3. Salvo quanto diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, se prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo e i membri dell'Organo di Controllo non hanno voto.

5. Nelle deliberazioni di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e almeno la metà più uno dei soci in seconda convocazione e il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione occorre la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo diversa disposizione di legge.

6. Nella deliberazione di scioglimento della Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Delle adunanze della Assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14) - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri eletti a maggioranza della metà più uno dei presenti dall'Assemblea che ne fissa il numero, per la durata di tre anni e revocabili in ogni momento con la medesima maggioranza. In caso di decesso o di dimissioni di più di tre Consiglieri, il Consiglio convoca immediatamente l'Assemblea dei soci per la sostituzione di tali consiglieri.

2. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto consultivo, le Econome Ispettoriali presenti nella Regione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sia nella sede associativa sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti e comunque una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alle quote sociali.

5. La convocazione si fa con avviso scritto almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, o, nel caso di urgenza con preavviso telegrafico di ventiquattro ore.

6. Il Consiglio Direttivo può essere validamente costituito, ancorché non sia stato convocato nelle forme stabilite, quando siano presenti tutti i suoi membri.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio, e salvo quanto altresì disposto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 15) - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. In particolare, fermo restando quanto sopra e a puro titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo adotta ogni decisione inerente:

- a) organizzazione amministrativa, contabile, didattica e tecnica, ivi compreso la costituzione di comitati e commissioni consultive;
- b) personale dipendente;
- c) regolamento interno, la cui osservanza é obbligatoria per tutti gli associati;
- d) conti correnti bancari, postali, libretti di deposito a risparmio, liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- e) acquisti, vendite e permuta di beni mobili ed immobili, donazioni, eredità e legati, trascrizioni ed iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni, rinunce ipotecarie, anche legali, sollevando il Conservatore dei Registri immobiliari da responsabilità;
- f) incasso o ritiro di depositi e vincoli, tramutamento e svincolo di titoli e valori presso l'Amministrazione del debito pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, l'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, le Ferrovie e in genere presso ogni pubblica amministrazione ed enti e istituzioni privati;
- g) ogni altra decisione per il regolare funzionamento della Associazione e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.

3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto su apposito libro il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16) - Presidente

- 1. Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 2. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono esercitate da un Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Art. 17) - Funzioni del Presidente

- 1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente:
 - a) ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b) rilascia quietanza liberatoria nei confronti di Enti pubblici e privati;
 - c) può aprire conti correnti bancari e postali, libretti di deposito a risparmio a nome della Associazione;
 - d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
 - e) sorveglia sulla tenuta della documentazione contabile amministrativa e dei Registri dell'Associazione medesima;

- f) cura il buon andamento dell'Associazione.
3. Il Presidente, inoltre:
- a. Assolve ai compiti di promozione, collegamento, di informazione e di rappresentanza della Associazione Nazionale, nel territorio di competenza;
- b. Promuove, in coerenza con lo statuto e le proposte formative dell'Associazione CIOFS/FP, con le linee pastorali dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e in armonia con le direttive dei competenti Organismi dell'Istituto, il coordinamento e la gestione di percorsi di formazione professionale, di iniziative formative e di inserimento al lavoro con attenzione al progetto personale dei destinatari e al territorio;
- c. Assicura alla Associazione Nazionale il regolare funzionamento e la tenuta dei libri sociali della Associazione regionale presente sul territorio;
- d. Presenta annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale la relazione sull'andamento delle attività e delle iniziative svolte nell'ambito della Associazione regionale corredata da Bilancio CEE, Nota Integrativa e relazione di Gestione;
- e. Trasmette, dietro richiesta, i dati che la sede Nazionale ritiene necessari per le rilevazioni periodiche delle azioni di formazione e di aggiornamento professionale promosse nell'ambito delle strutture CIOFS/FP, sollecitando la dovuta collaborazione da parte delle medesime;
- f. Garantisce l'applicazione del Codice Etico allegato al Modello Organizzativo della Associazione CIOFS PP Lazio;
- g. Assicura alla Associazione Nazionale CIOFS/FP costanti informazioni in ordine al funzionamento dell'Associazione CIOFS FP Lazio e collabora con la medesima Associazione CIOFS/FP per piani di sviluppo o iniziative di contrasto a crisi delle attività formative.
4. Nei casi di urgenza può assumere iniziative inerenti agli scopi sociali, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

Art. 18) - Organo di Controllo Collegio dei Sindaci

1. La gestione della Associazione é controllata da un Organo di Controllo composto di tre membri effettivi, anche non soci, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.
2. Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Si applica l'art. 2399 c.c.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di moni-

toraggio dell'osservanza delle finalità della Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

5. I membri dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Esso può partecipare con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed a rieleggibile.

Art. 19) - Revisione legale dei conti

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea dei Soci nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'incarico della revisione legale può essere affidato dall'Assemblea all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, l'incarico della revisione legale può essere affidato dall'Assemblea ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale dei conti.

TITOLO V - Norme finali

Art. 20) - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore operanti in identico o analogo settore individuate dall'Assemblea, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 21) - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

2. Per quanto non previsto in materia di interventi specifici nel settore della formazione professionale si fa riferimento alle leggi dello Stato e a quelle regionali.

3. L'adozione e il mantenimento della qualifica di ente del Terzo settore sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro diverrà operante e l'Associazione vi sarà iscritta, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

F.ti Novella Gigli
Carlo Federico Tuccari notaio

Copia conforme all'originale che si rilascia

à richiesta della Parte interessata

Roma 15/09/2021



Carlo Federico Tuccari